

Delibera n° 1282

Estratto del processo verbale della seduta del
30 agosto 2024

oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO REQUISITI DI ACCESSO CORSI PROFESSIONI REGOLAMENTATE
APPROVATO IN CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IL 22 MARZO 2023.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Mario ANZIL | Vice Presidente | presente |
| Cristina AMIRANTE | Assessore | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | assente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Riccardo RICCARDI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | assente |
| Barbara ZILLI | Assessore | presente |

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2241/2004/CE) del 15 dicembre 2004 che approva il “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle Qualifiche e delle Competenze (EUROPASS);

Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2009/C 155/02 del 18 giugno 2009) che approva un sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione professionale (ECVET);

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (2012/C 398/01) del 20 dicembre 2012 che approva la convalida dell’Apprendimento non Formale e Informale;

Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, dal comma 58 al comma 68 della Legge 92/2012;

Visto il Decreto I.M. (M.L.P.S. – M.I.U.R.) 30 giugno 2015 che istituisce il “Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze” nell’ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all’art8 del D. Lgs. 13/2013;

Visto il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue approvato con risoluzione dal Consiglio d’Europa nel 2001;

Visto l’Accordo n. 23/39/CR08/C17, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023, recante “Linee guida delle Regioni e Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate” con il quale è stata condivisa l’esigenza di definire regole comuni da adottare in tutti i territori regionali/provinciali, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l’esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all’estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana di seguito “Accordo”;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” e, in particolare, l’articolo 14 sulla formazione permanente;

Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della LR 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017;

Visto il Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli artt. 23, comma 1, e 25 della LR 21/07/2017 n. 27 approvato con DPR n. 40/Pres del 28 febbraio 2023;

Evidenziato che l’Accordo n. 23/39/CR08/C17 sopra richiamato individua le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza anche linguistici per la frequenza di un corso di formazione nell’ambito delle professioni e attività regolamentate;

Atteso che l’osservanza delle suddette Linee guida costituisce vincolo al fine della spendibilità sull’intero territorio nazionale delle attestazioni rilasciate nel territorio di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

Ravvisata l'esigenza di recepire l'Accordo n. 23/39/CR08/C17 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 22 marzo 2023, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di recepire l'Accordo n. 23/39/CR08/C17, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023, recante "Linee guida delle Regioni e delle Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



23/39/CR08/C17

LINEE GUIDA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RELATIVE AI REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONI E ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

Premessa

Le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Tali requisiti rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata.

Oggetto e ambito di applicazione

I requisiti di accesso oggetto delle linee guida sono:

- Titoli di studio
- Competenze linguistiche (italiano)

Le linee guida definiscono le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza e linguistici richiesti per la frequenza di un corso di formazione obbligatorio.

Sono fatti salvi eventuali diversi requisiti di accesso previsti da Accordi sottoscritti in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Su base volontaria, le Regioni e le Province Autonome possono assumere le stesse Linee guida a riferimento per la disciplina dei requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale non obbligatori.

Requisito concernente titoli di studio acquisiti all'estero

In caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, è possibile presentare l'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.

Negli altri casi, o in assenza dell'attestato di comparabilità, è necessario presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana.

Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Per i casi di assenza di documentazione a supporto, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l'EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

Requisito linguistico

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e in Provincia Autonoma di Bolzano, per l'accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito alla lingua, rispettivamente italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

Disposizioni finali

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di approvazione dell'Accordo e non si applicano ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida.

Roma, 22 marzo 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE